

N. 00492/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 00841/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 841 del 2010, proposto da:
Francesco Luce, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Gentile, con
domicilio eletto presso lo studio legale Leo-Bianchini in Bari, alla via
Quintino Sella n..27;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, alla via
Melo n.97;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1.-del Decreto del Ministero dell'Interno recante diniego dei richiesti benefici
ex art. 42 bis d.lgs. n. 151/2001 notificato il 1 aprile 2010, a mezzo consegna,
nell'Ufficio Personale della Questura di Bari, di copia del telex ministeriale n.
333-D/24563 del 29.03.2010;

2. di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quello impugnato;

nonché per l'accertamento

del diritto del ricorrente ad ottenere l'assegnazione in "aggregazione prolungata" presso la Questura di Bari comprendente anche uffici che rientrano nella nuova provincia BAT, con ogni conseguente statuizione anche di condanna;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.;

Visti gli artt. 19 e 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2010 la dott.ssa Giacinta Serlenga e udito per la parte ricorrente il difensore avv. G.Gentile;

-Considerato che l'art.42 bis in questione è stato inserito nell'ambito di un provvedimento normativo (il d.lgs. n.151/01) che, per espressa ammissione della stessa Amministrazione, trova applicazione anche con riferimento al personale di polizia, giusta gli artt.2, punto e) e 9 del decreto stesso;

-Considerato altresì che l'art.42 bis fa espresso riferimento alla definizione di Amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2 del d.lgs. n.165/01, certamente comprensiva delle forze di polizia e che la deroga contenuta nel

successivo art.3, comma 1 dello stesso decreto n.165 debba ritenersi riferita non già alla definizione di pubbliche amministrazioni ma all'estensione a queste ultime dello statuto dell'impiego privato ex art.2, commi 2 e 3 stesso decreto, ossia della cd. privatizzazione dell'impiego pubblico;

-Ritenuto, quindi, che alla luce di un'interpretazione letterale e logico-sistematica dell'art.42 bis, che tenga conto del dato testuale, della collocazione della norma e della *ratio* della stessa, in ultima analisi il riferimento all'art.1 del d.lgs.n.165/01 debba intendersi riferito non già all'ambito di operatività delle disposizioni del decreto stesso bensì alla nozione di pubblica amministrazione come ivi delineata, sicchè non possono legittimamente escludersi dal relativo ambito di operatività le forze di polizia;

-ritenuto inoltre che il riferimento di cui all'art.42 bis stesso alle amministrazioni "di provenienza e destinazione" non possa considerarsi decisivo nel far concludere che la norma debba trovare applicazione in via esclusiva alla cd. mobilità esterna;

-considerata infine l'apoditticità delle affermazioni relative alle asserite difficoltà di organico nell'ufficio di appartenenza contenute nel provvedimento gravato;

-ritenuto sussistere anche il danno grave ed irreparabile ex art.21 della legge n.1034/71;

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia-Bari, Sez.II, accoglie la su indicata istanza incidentale di sospensione ai fini del riesame alla luce della su esposta motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Vito Mangialardi, Consigliere

Giacinta Serlenga, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/07/2010

IL SEGRETARIO